

SPECIFICA TECNICA

NOLEGGIO A CALDO VEICOLI PER
EMERGENZA NEVE

INVERNO
2019 - 2020

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	3
ARTICOLO 2 - SPECIFICHE DELLA PRESTAZIONE.....	3
ARTICOLO 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ARTICOLO 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE.....	4
ARTICOLO 5 - PENALITA'.....	4
ARTICOLO 6 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	5
ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	6
ARTICOLO 8 - PREVENZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ.....	6
ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.....	6
ARTICOLO 10 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	7
ARTICOLO 11 - RINVIO ALLE LEGGI.....	7

ARTICOLO 1 - OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione ha per oggetto il servizio di noleggio a caldo per la di salatura e/o lo sgombero della neve da effettuarsi con autocarri 4x4 o 4x2 provvisti di catene, allestiti o allestibili con

Il periodo di riferimento in cui la prestazione potrà effettivamente avere luogo, secondo gli eventi atmosferici, è quello compreso tra le date del mese di **dicembre 2019** e **marzo 2020**.

ARTICOLO 2 - SPECIFICHE DELLA PRESTAZIONE

Noleggio a caldo di autocarri idonei all'installazione di spargisale e/o lama sgombraneve di proprietà A.M.I.U. Genova S.p.A nelle seguenti configurazioni:

- a) Autocarro con spargisale e lama di proprietà della ditta
- b) Autocarro con lama di proprietà della ditta e spargisale di AMIU
- c) Autocarro senza lama e con spargisale di proprietà della ditta
- d) Autocarro senza attrezzatura e/o lama e spargisale di proprietà AMIU

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ogni Ditta convenzionata si impegna ad utilizzare i veicoli completi di tutte le dotazioni necessarie alla circolazione stradale come previsto dalla legislazione vigente (es. impianto luci supplementari e faro girevole) e con le necessarie omologazioni previste dalla Motorizzazione Civile.

La disponibilità dei mezzi offerti dovrà essere garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con telefono di reperibilità dedicato e con eventuale sostituzione degli autisti in opera a completo carico della Ditta convenzionata.

Nella eventuale previsione di una minaccia di nevicata (o della dichiarazione dell'allerta nivologica da parte dell'Ente competente), l'Ufficio A.M.I.U. Genova S.p.A. preposto comunica a tutte le Ditte convenzionate, al fine di consentire alle stesse una adeguata e tempestiva preparazione all'intervento, lo stato di **PREALLARME**.

Al suddetto stato di preallarme può seguire o meno la comunicazione successiva di **STATO DI EMERGENZA** con conseguente **RICHIESTA DI EFFETTIVO INTERVENTO** con indicazione della zona di concentrazione od intervento diretto compatibilmente con il cantiere di partenza del singolo veicolo come autodichiarato in sede di offerta.

Ogni Ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla comunicazione di A.M.I.U. Genova S.p.A. raggiungendo il luogo indicato **entro le due ore successive**;

A.M.I.U. Genova S.p.A., trascorso il periodo di tempo di cui al punto prece cedente del presente articolo, si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'effettiva applicazione delle penalità previste al successivo art. 5, nonché la facoltà di procedere a **sostituzione**, assegnando ad altri il percorso non effettuato dalla Ditta colpevolmente ritardataria.

La sostituzione potrà avvenire altresì in caso di **mancata risposta**, ai recapiti telefonici di reperibilità, trascorsa **un'ora** dalla prima effettiva chiamata, con applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.

Ad ogni Ditta assegnataria verrà affidato un determinato percorso ed i mezzi operanti saranno alle dirette dipendenze del personale aziendale o di chi verrà indicato da A.M.I.U. Genova S.p.A.

E' fatto divieto di accettare direttive operative da chiunque non sia autorizzato da A.M.I.U. Genova S.p.A.; l'inosservanza del suddetto divieto potrà essere motivo di risoluzione del contratto a discrezione di A.M.I.U. Genova S.p.A. stessa.

E' fatto obbligo alla Ditta di fornire il mezzo operativo con conduttore, carburante, lubrificante ed attrezzatura idonea ad evitare danni al manto stradale, dotato delle necessarie catene da neve, nonché provvedere alla manutenzione e riparazione del mezzo stesso al fine di garantirne in ogni momento la disponibilità e la piena efficienza.

E' infine obbligo della Ditta applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme riguardanti le condizioni di lavoro, previdenziali, assicurative, assistenziali e sociali previste dalle vigenti leggi.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Compenso orario per il servizio reso (diurno, notturno, festivo senza alcuna maggiorazione) secondo gli importi sotto specificati:

- a) Autocarro con spargisale e lama di proprietà della ditta
 - Intervento - € 85,00.= orari oltre I.V.A. per veicoli con M.t.t. superiore a 7 t. e spargisale con capacità superiore a 3 mc.
 - Intervento - € 80,00.= orari oltre I.V.A. per veicoli con M.t.t. inferiore a 7 t. e spargisale con capacità inferiore a 3 mc.
- b) Autocarro con lama di proprietà della ditta e spargisale di AMIU
 - Intervento - € 76,00.= orari oltre I.V.A.
- c) Autocarro senza lama e con spargisale di proprietà della ditta
 - Intervento - € 80,00.= orari oltre I.V.A. per veicoli con M.t.t. superiore a 7 t. e spargisale con capacità superiore a 3 mc.
 - Intervento - € 76,00.= orari oltre I.V.A. per veicoli con M.t.t. inferiore a 7 t. e spargisale con capacità inferiore a 3 mc.
- d) Autocarro senza attrezzatura e/o lama e spargisale di proprietà AMIU
 - Intervento - € 74,00.= orari oltre I.V.A.

Il servizio reso verrà calcolato dall'orario di arrivo sul luogo concordato con il referente AMIU che effettua la chiamata, all'orario di fine attività, concordato, che dovrà essere comunicato dalla Ditta, al Gestore della Rimessa competente.

A tutte le Ditte convenzionate sarà riconosciuto un compenso minimo garantito è pari a **ore 18** per ogni periodo e per ogni automezzo messo a disposizione.

Per ogni intervento effettivamente eseguito inoltre è previsto un compenso aggiuntivo pari ad **ore 3** da aggiungere alle ore di effettivo servizio prestato.

ARTICOLO 5 - PENALITA'

Le penalità per ritardo nelle prestazioni verranno così regolate:

- a) In caso di chiamata la ditta verrà interpellata telefonicamente e dovrà assicurare l'impiego delle attrezzature sul percorso indicato entro, al massimo, le successive **due ore** dalla stessa chiamata telefonica. In caso di non rispetto delle suddette indicazioni verrà applicata un penale pari al **compenso orario** fissato per la categoria del mezzo d'opera, applicata **per ogni ora** di ritardo effettivamente riscontrato;

- b) qualora si dovesse verificare la **sostituzione** di cui al precedente art. 2, saranno a carico della Ditta ritardataria tutte le spese che A.M.I.U. Genova S.p.A. dovrà sostenere per garantire il servizio, ferma restando l'applicazione della penale di cui alla lettera a) del presente articolo;
- c) per l'eventuale **abbandono** del servizio (certificato dagli Assistenti incaricati di A.M.I.U. Genova S.p.A.) fatte salve le cause di forza maggiore di legge, per una durata temporale superiore ai **trenta minuti** e sino a **due ore**, la penale è stabilita in un importo pari a **tre** volte il compenso orario fissato per la categoria di mezzo d'opera. **Oltre le due ore** la penale resta stabilita nel doppio delle ore perdute;
- d) la **mancata risposta** alla chiamata telefonica al numero dedicato per la reperibilità corrisponde ad effettivo ritardo. Trascorsa l'ora prevista dalla chiamata debitamente verbalizzata (vedi modalità precedente art. 3) sarà facoltà di A.M.I.U. Genova S.p.A. procedere all'applicazione della penale di cui al precedente punto a) da calcolarsi fino all'effettivo avvenuto contatto.

Qualora quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d) dovesse verificarsi, anche singolarmente, per **due** volte nell'arco di vigenza contrattuale, A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e non riconoscerà il minimo garantito, fatta salva l'applicazione di tutte le penalità previste.

L'importo delle eventuali penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle fatture non ancora pagate e in difetto dalla cauzione. Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, qualora il ritardo stesso sia di pregiudizio per la regolarità della prestazione e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della prestazione.

La Ditta convenzionata è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio per entrambi i periodi invernali come sopra indicati.

Qualora il servizio fosse interrotto prima della fine del secondo periodo, la stessa dovrà rimborsare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. i seguenti importi a titolo di risarcimento, fermo restando l'incameramento della cauzione versata:

a) rinuncia dopo il primo periodo o durante il secondo periodo: risarcimento pari ad € 2.000,00.= oltre I.V.A.

In caso di indisponibilità del veicolo convenzionato ogni Ditta è tenuta a predisporre a propria cura e spese, in caso di necessità un nuovo veicolo idoneo al medesimo impiego. La Ditta stessa è consapevole ed accetta che il nuovo veicolo dovrà avere caratteristiche tecniche simili a quelle del veicolo originariamente impiegato. Nel caso in cui non fosse possibile la sostituzione del veicolo con uno avente le necessarie caratteristiche tecniche minime la Ditta sarà considerata rinunciataria e pertanto scatteranno i risarcimenti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima dell'affidamento della prestazione, ogni Ditta assegnataria dovrà versare, a garanzia del perfetto adempimento del contratto, idonea cauzione nelle forme di legge, per un valore pari ad:

€ 500,00.= per ogni autocarro messo a disposizione.

Tale cauzione può essere costituita mediante deposito (in contanti o bonifico bancario) da effettuarsi presso Banca CARIGE - Agenzia n° 6 - Via 16121 - Genova - IBAN: IT66X0617501406000002329980

Sono inoltre ammesse le cauzioni costituite tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs.

385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

La cauzione definitiva se prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A., con dispensa della preventiva escussione del debitore e con rinuncia del debitore e del garante a qualsiasi preventiva eccezione, ivi compresa quella di compensazione.

La cauzione definitiva come sopra costituita dovrà avere efficacia minima a tutto il 15 aprile 2020.

Qualora le Ditte non provvedessero alla costituzione della cauzione definitiva entro giorni 7 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrebbe la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione stessa.

ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Al termine del periodo previsto (marzo 2020) le Ditte effettivamente convenzionate potranno procedere all'emissione delle fatture a fronte del dovuto compenso forfettario, di cui al precedente art. 4.

Le fatture emesse, inoltre, a consuntivo dei servizi effettivamente prestati dovranno essere trasmesse, solo una volta terminate le dovute operazioni di quantificazione, in accordo tra le Parti.

Le fatture di cui sopra saranno di norma liquidabili a giorni 60 data fattura fine mese.

ARTICOLO 8 - PREVENZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ

L'impresa assegnataria dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare la Ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, nonché di quelle correlate (D.P.R. 27.4.1955 n. 547, 19.03.1956 nn. 302-303, D. Lgs. n. 15.5.91, n. 277, D. Lgs. 19.9.94 n. 626 ecc.).

La Ditta dovrà scrupolosamente osservare le disposizioni in materia di sicurezza contenute nel Capitolato Aziendale per la realizzazione in sicurezza di appalti di servizi e di forniture che sarà consegnato all'atto dell'aggiudicazione.

Resta inteso che, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla ditta stessa, la quale dovrà pertanto provvedere al risarcimento del danno, manlevando l'Azienda, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione della prestazione, da ogni responsabilità.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

A.M.I.U. Genova S.p.A., nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento, secondo il disposto dell'art. 113 del Capitolato Generale del Comune di Genova.

ARTICOLO 10 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La Ditta incaricata assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'Aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature ed i materiali utilizzati per l'esecuzione dei servizi.

A fronte di quanto sopra l'esecutore manleva espressamente A.M.I.U. Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.

ARTICOLO 11 - RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non contemplato dalla presente specifica si rimanda, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia di pubblici servizi.